

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X N. 5-bis

## RELAZIONE SUPPLETIVA DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

**Jervolino Angelo Raffaele, presidente; Malagugini e Colitto, vicepresidenti; Sampietro Umberto, Corbi e Menotti, segretari; Assennato, Basile Giuseppe, Bianco, Boidi, Bubbio, Cavallari Vincenzo, Corona Giacomo, De Francesco, D'Onofrio, Ebner, Foderaro, Jacometti, Martoni, Miceli, Michelini, Pignatelli, Polano, Sansone, Schiavetti, Schiratti, Tesauero, Vedovato, Viale; De' Cocci, relatore**

SULLA

### ELEZIONE CONTESTATA PER LA CIRCOSCRIZIONE DI CAMPOBASSO (XXI) (MICHELE CAMPOSARCUNO)

*Presentata alla Presidenza il 4 febbraio 1958*

#### I.

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Nella circoscrizione XXI (Campobasso) ultimo eletto della lista della Democrazia Cristiana fu l'onorevole Monte Vittorino con voti 22.330.

Contro l'elezione dell'onorevole Monte furono proposti due ricorsi. Il primo dagli elettori Albanese Medardo, Gramagna Mario e Zichella Filippo; il secondo proposto dal candidato Santoro Giuliano. La Giunta delle elezioni decise di prendere in esame per primo il ricorso degli elettori Albanese ed altri.

In detto ricorso si sosteneva che l'elezione dell'onorevole Monte Vittorino dovesse essere annullata per ineleggibilità dello stesso Monte, il quale, all'atto della sua elezione ricopriva la carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Campobasso (articolo 8 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 28). La elezione dell'onorevole Monte fu dichiarata contestata nella seduta della Giunta del 15 aprile 1955; la discussione in seduta pubblica si svolse il 12 maggio

1955. Infine la Camera nella seduta del 15 febbraio 1956, in accoglimento del ricorso, ritenne ineleggibile l'onorevole Monte e ne annullò l'elezione.

2. — Nella lista della democrazia cristiana l'onorevole Monte era seguito dai seguenti due altri candidati: Camposarcuno Michele con voti 19.024 e Santoro Giuliano con voti 18.989.

Nella seduta del 14 marzo 1956, la Giunta delle elezioni deliberò pertanto di proclamare il candidato Camposarcuno Michele sulla base della predetta graduatoria.

Di tale decisione fu data comunicazione alla Camera, con gli avvertimenti di rito fatti dal Presidente sulla decorrenza dei 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami contro la proclamazione. Entro il termine stabilito nessun reclamo fu presentato contro l'onorevole Camposarcuno.

La Giunta ha tuttavia ritenuto valido anche nei confronti del nuovo proclamato il ricorso presentato originariamente dal can-

didato Santoro. Detto ricorso sosteneva che le preferenze indicate con il numero 5 erano state erroneamente calcolate a favore del n. 4 della lista e chiedeva quindi il riesame delle schede nulle e contestate.

La Giunta delle elezioni, nella seduta del 16 giugno 1954, aveva già deliberato, su proposta del relatore, che venissero esaminate le schede contenenti i voti contestati e non attribuiti, al fine di accertare se tra esse vi fossero voti di lista della democrazia cristiana con preferenze indicate mediante un numero leggibile effettivamente come 5 per la conseguente attribuzione.

Nella seduta del 24 marzo 1955, fu nominato un Comitato d'indagine con il compito di rivedere le schede nulle e contestate per accertare la fondatezza del ricorso Santoro. Il Comitato, a conclusione dei suoi lavori, formulò, in data 28 febbraio 1957, le seguenti conclusioni: proporre alla Giunta delle elezioni che procedesse alla rettifica:

1°) dei voti di lista attribuiti alla democrazia cristiana da n. 94.192 a numero 94.202;

2°) dei voti di preferenza spettanti al candidato della democrazia cristiana n. 2 Camposarcuno Michele da n. 19.024 a n. 19.029

3°) dei voti di preferenza spettanti al candidato della democrazia cristiana n. 5 Santoro Giuliano da n. 18.989 a n. 18.999.

« Il che — concludeva il Comitato — non apporta modifica alcuna né di quozienti di lista, né alla graduatoria della lista n. 9 democratica cristiana nella circoscrizione XXI (Campobasso) ».

Sempre esaminando il ricorso Santoro, infine, nella seduta del 18 febbraio 1957 la Giunta, su proposta del relatore, onorevole Vedovato, deliberò di deferire al Comitato il compito di esaminare anche le schede valide della circoscrizione. In esecuzione di tale deliberato furono richieste alle varie preture le schede della circoscrizione. Non pervennero alla Giunta, perché già prelevate dalla Croce Rossa Italiana, le schede delle 4 seguenti preture: pretura di Boiano, n. 8.640; pretura di Casacalenda, n. 12.443; pretura di Palata, n. 9.550; pretura di Trivento, n. 8.131, per un totale di 38.764 schede. A detto totale sono da aggiungere le schede nulle, contestate o in bianco, in numero di 2.355. Alle 40.000 (quarantamila) e più schede mancanti corrispondono circa 16.000 voti della democrazia cristiana per la circoscrizione di Campobasso.

3. — Il Comitato d'indagine, ad un certo punto ha ritenuto di non continuare ulte-

riormente l'esame di tutte le schede valide della circoscrizione di Campobasso, in adempimento del compito assegnatogli dalla Giunta nella seduta del 18 febbraio 1957, avendo constatato che in quelle già esaminate vi erano errori materiali di calcolo tali da spostare la graduatoria dei candidati a favore del Santoro. Intanto, indipendentemente da tali indagini, nella seduta del 16 giugno 1957 era stato precisato dal Presidente che era compito obbligatorio del relatore, da eseguirsi d'ufficio a norma dell'articolo 24 del Regolamento della Camera, l'esame di tutte le tabelle di scrutinio e dei verbali.

Nella seduta del 16 luglio 1957, il relatore onorevole Vedovato, in esecuzione del mandato affidatogli dalla Giunta delle elezioni, quale relatore della verifica dei poteri per la circoscrizione XXI (Campobasso) ed a completamento della relazione precedentemente effettuata sulla predetta circoscrizione, presentò le seguenti conclusioni:

« Indipendentemente dai lavori compiuti « dall'apposito Comitato incaricato di riferire « alla Giunta sul reclamo del candidato Santoro avverso la graduatoria formata dall'ufficio centrale circoscrizionale e, quindi, « contro la proclamazione del candidato Camposarcuno in sostituzione dell'onorevole Monte, la cui elezione è stata annullata per « ineleggibilità;

« dopo aver consultato tutti i verbali « sezionali e relative tabelle di scrutinio, nonché il prospetto contenente i voti ottenuti « da ciascun candidato in tutte le sezioni « elettorali della medesima circoscrizione;

« constatata da una parte la perfetta « rispondenza dei dati riportati dalle tabelle « di scrutinio con quelli risultanti dallo spoglio « delle schede valide ove questo è stato possibile;

« e, dall'altra, la non rispondenza dei dati « di cui trattasi con quelli figuranti nei verbali e, conseguentemente, nel prospetto « circoscrizionale dei voti di preferenza per « quattro sezioni e specificatamente per le « seguenti:

« Castellino sul Biferno, sezione I, a), « n. 10 voti in meno per il candidato Camposarcuno;

« Sant'Angelo Limosano, sezione unica, « n. 50 voti in più per il candidato Santoro; « Morrone nel Sannio, sezione I, n. 10 « voti in più al candidato Santoro;

« Sant'Elia a Pianisi, sezione II, 10 « voti in più al candidato Santoro,

« tenuto presente che, a seguito delle rettifiche già accertate dalla Giunta, le posi-

« zioni dei due candidati Camposarcuno e « Santoro erano le seguenti:

« Camposarcuno . . . . .	Voti	19.029
« Santoro . . . . .	»	18.999

« considerato che, in conseguenza delle « rettifiche da apportare per effetto del controllo delle quattro sezioni di cui sopra, « deve sottrarre alla cifra individuale del « candidato Camposarcuno n. 10 voti e deve « aggiungere alla cifra individuale del candidato Santoro n. 70 voti, e quindi la posizione attuale dei due candidati in discussione, dopo tutti gli accertamenti prescritti « al relatore dall'articolo 24 del Regolamento « della Camera, risulta la seguente:

« Camposarcuno . . . . .	Voti	19.019
« Santoro . . . . .	»	19.069

« rilevato che tale risultato comporta la « determinante modifica della graduatoria « dei candidati democratici cristiani della « circoscrizione XXI (Campobasso) già formata dall'ufficio centrale circoscrizionale.

« propongo alla onorevole Giunta delle « elezioni di voler procedere alla contestazione « della proclamazione dell'onorevole Camposarcuno ».

In accoglimento di tale proposta, la Giunta deliberò di procedere alla contestazione della elezione del deputato Camposarcuno.

4. — Invitate a dedurre, le parti, nella seduta pubblica della Giunta del 3 ottobre 1957, hanno presentato le seguenti conclusioni. Il candidato Santoro:

« 1°) Voglia l'onorevole Giunta delle elezioni riconoscere pieno imperio all'articolo 24 « del Regolamento della Camera e disporre di « integrare il procedimento d'ufficio, interrotto dall'atto di contestazione, con la « dichiarazione di nullità dell'elezione dell'onorevole Camposarcuno. Ciò non tanto « ai fini pratici della invalidazione — cui « sarebbe temerario dubitare si rifiuterebbe « la Camera — quanto per l'esigenza giuridica « di applicare una norma di inequivocabile « significato e finalità nonché per l'esigenza « morale di riaffermare, secondo quanto intese il legislatore, i precisi compiti della « disciplina della verifica dei poteri.

« 2°) Applicare l'articolo 61 del testo unico « 5 febbraio 1948, n. 26, per proclamare « eletto al seggio lasciato vacante dall'onorevole Camposarcuno, il dottor Giuliano « Santoro, salva la facoltà dell'onorevole « Camposarcuno di presentare reclamo entro i « venti giorni successivi.

« 3°) Informare di quanto sopra la Presidenza della Camera per la conseguente « comunicazione all'Assemblea.

« In via subordinata e nel caso che all'onorevole relatore e all'onorevole Giunta non « piaccia accogliere alcuna delle suesposte « conclusioni, si chiede all'onorevole Giunta di « voler proporre alla Camera l'annullamento « della contestata elezione dell'onorevole Camposarcuno ».

L'onorevole Camposarcuno, a sua volta, ha così concluso:

« 1°) il riferimento alle schede valide contenute nella motivazione della proposta di « contestazione è illegittimo:

« perché mancano oltre quarantamila « schede sulle novantaquattromiladuecentodieci « della circoscrizione;

« perché l'esame delle schede valide non « è stato condotto a termine, e ciò in contrasto con il precedente deliberato della « Giunta del 18 febbraio 1957;

« perché non si possono utilizzare solo le « schede contrarie all'onorevole Camposarcuno e non anche quelle a lui favorevoli;

« perché le schede valide non sono documenti elettorali, ed il loro esame è vietato, « nella procedura di ufficio, dalla formula « precisa degli articoli 24 del Regolamento « della Camera e 8 del Regolamento della « Giunta;

« perché la revisione delle schede valide « è contraria a tutti i precedenti parlamentari « e lede il fondamentale principio della certezza « e sicurezza dei rapporti;

« perché lo stesso Eccellentissimo Presidente di codesta Giunta, onorevole Jervolino, aveva chiarito al relatore che l'esame « di ufficio non può, e non deve estendersi « alle schede;

« 2°) una volta eliminate le schede, ci si « rende conto che è semplicemente assurdo « pensare di contraddire ad un dato che risulta da due documenti elettorali ufficiali, « quali sono il verbale dell'Ufficio circoscrizionale centrale ed il verbale della sezione « elettorale, in base ad un atto, ignoto alla « legge, che non ha alcun valore documentale « ed è privo di qualsiasi garanzia, quale è la « tabella di scrutinio;

« 3°) prescindendo dalle illegittimità, che « attengono al merito della decisione, la contestazione della elezione dell'onorevole Camposarcuno è illegittima perché eccede i poteri della Giunta, e ciò perché:

« la contestazione di ufficio può avere « ad oggetto solo le cause di ineleggibilità e « di incompatibilità, mentre nella specie essa

« dovrebbe fondarsi su un vizio delle operazioni elettorali;

« la contestazione di ufficio, può fondarsi solo sui verbali e sui documenti elettorali, mentre nel caso presente dovrebbe fondarsi sulle schede valide e sulle tabelle di scrutinio;

« il potere di contestare una elezione di ufficio si esaurisce in ogni caso entro diciotto mesi dalla nomina della Giunta, mentre la contestazione dell'onorevole Camposarcuno è proposta quasi al termine della presente legislatura;

« 4°) la proposta di contestare l'elezione dell'onorevole Camposarcuno è altresì illegittima perché la Giunta aveva già esercitato, in due distinte occasioni, il potere di cui all'articolo 58 del testo unico della legge elettorale, confermando la piena regolarità della graduatoria dei non eletti della lista democratica cristiana della circoscrizione di Campobasso ».

Nella ricordata seduta pubblica del 3 ottobre parlarono l'onorevole professore Camillo Corsanego, per il Santoro, e il professore Giuseppe Guarino, per il Camposarcuno, ribadendo le tesi già esposte nelle memorie di parte.

Nella seduta privata, immediatamente successiva alla discussione, la Giunta approvò a maggioranza, con 15 voti favorevoli e 8 contrari, la seguente deliberazione:

« La Giunta delle elezioni, letti gli articoli 20, 22 e 24 del Regolamento della Camera; dichiara preliminarmente non ammissibile la richiesta di nullità dell'elezione, rigetta, nel merito, la richiesta di annullamento della elezione dell'onorevole Camposarcuno e propone alla Camera di dichiarare non contestabile l'elezione stessa », formulazione che, nel suo dispositivo, su suggerimento dell'onorevole Presidente, venne dalla Giunta nella seduta del 23 ottobre 1957, più correttamente definita come « proposta alla Camera di convalida dell'elezione ».

II.

5. — La prima questione che la Giunta ha dovuto risolvere è se sia da distinguere tra le cause di nullità, riscontrabili nel semplice esame dei processi verbali, e gli altri vizi delle operazioni elettorali. Nel primo caso, secondo la tesi del dottor Santoro, si applicherebbe l'articolo 24 del Regolamento della Camera; l'accertamento del vizio darebbe luogo ad una pronuncia di nullità della Giunta e si dovrebbe avere una semplice comunica-

zione alla Assemblea, non seguita da un voto di questa. Nel solo secondo caso si avrebbe invece una pronuncia di annullamento seguita dalla normale procedura di contestazione, da concludersi con un voto della Camera sulle conclusioni della Giunta.

Se la tesi del ricorrente Santoro fosse stata accolta la presente relazione non avrebbe avuto ragione d'essere. Avendo la Giunta concluso in senso favorevole all'onorevole Camposarcuno, avendo cioè riscontrato l'assenza di qualsiasi causa di nullità, si sarebbe dovuta avere la semplice comunicazione alla Camera, non seguita da voto, così come per qualsiasi normale proposta di convalida.

La Giunta non ha mancato di prendere in attenta considerazione gli argomenti addotti a sostegno della tesi in esame: ed anche se da qualcuno si erano sollevati dubbi sulla appartenenza della presente fattispecie alla ipotesi contemplata dall'articolo 24, le vere ragioni per le quali si è preferita la procedura normale della contestazione, che postula il voto finale della Camera, sono da una parte la mancanza di precedenti in circa un secolo di vita parlamentare, dall'altra l'opportunità di non sottrarre alla Assemblea il giudizio definitivo sulle delicate questioni di merito coinvolte dalla controversia.

6. — Il secondo quesito affrontato dalla Giunta è se la procedura dovesse considerarsi di ufficio o provocata da impulso di parte: ciò in relazione agli eventuali limiti della Giunta di contestare di ufficio una elezione.

Dal Santoro era stato presentato contro l'elezione dell'onorevole Monte un ricorso tempestivo, ritenuto valido anche nei confronti dell'onorevole Camposarcuno. Oggetto esclusivo del ricorso era il riesame di tutte le schede portanti i voti di preferenza n. 4 o n. 5 al fine di accertare se si trattava effettivamente di 4 o di 5.

Tutte le indagini richieste dal ricorrente sono state espletate dall'apposito Comitato di indagine in base a deliberazioni della Giunta del 16 giugno 1954, 24 marzo 1955 e 28 febbraio 1957.

A conclusione degli accertamenti effettuati il Comitato propose alla Giunta che i voti dei candidati Camposarcuno e Santoro fossero rettificati come segue:

1°) Camposarcuno, voti di preferenza . . . . .	N. 19.029
2°) Santoro, voti di preferenza . . . . .	» 18.999

« il che — soggiungeva espressamente il Comitato — non apporta modifica alcuna ai « quozienti di lista né alla graduatoria della « lista n. 9 della democrazia cristiana della « circoscrizione XXI (Campobasso) ».

Tale premessa rende evidente che le indagini svolte successivamente sono state compiute di ufficio e non su impulso di parte. In questo senso sono molto precisi gli atti della Giunta.

Nella seduta del 6 giugno 1957 il Presidente, riferendosi all'esame delle tabelle di scrutinio e dei verbali, precisò che trattavasi di compito obbligatorio del relatore da eseguirsi di ufficio. A sua volta, nella seduta del 16 luglio 1957, il relatore onorevole Vedovato, nel formulare le sue conclusioni chiari che ad esse era pervenuto « indipendentemente dai lavori compiuti dall'apposito Comitato incaricato di riferire alla Giunta sul reclamo del candidato Santoro ».

Sulla natura di ufficio del procedimento vi è anche perfetta concordanza di veduta delle due parti.

Sembra dunque pacifico che la Giunta si è pronunciata su un procedimento di ufficio, che si è sovrapposto al procedimento su reclamo di parte, ma che è del tutto indipendente da questo.

7. — Il terzo quesito verteva sulla interpretazione dell'articolo 18 del Regolamento della Giunta delle elezioni. Si è discusso, in particolare, se la Camera abbia o no il potere di annullare di ufficio una elezione, dopo che siano trascorsi i diciotto mesi dalla nomina della Giunta soprattutto quando la contestazione di ufficio abbia per oggetto non già le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità, bensì i vizi delle operazioni elettorali. Il quesito riguarda l'annullamento di ufficio; non valgono quindi i molti precedenti invocati in senso contrario i quali riguardano tutti annullamenti consequenziali a procedure iniziate su istanza di parte.

Durante la discussione è stato sostenuto in questo proposito, se ci siano ragioni per distinguere tra annullamento di ufficio e annullamento su istanza di parte. Nella procedura di ufficio la Giunta deve tener conto della esigenza di interesse pubblico di non turbare, senza gravi ragioni, i rapporti già consolidatisi ed ormai sperimentati dal tempo: particolarmente nella procedura su ricorso la Giunta, invece, esercita attività di tipo giurisdizionale e conformemente alla natura di questa funzione, nella tutela dell'in-

teresse del privato, essa ha l'obbligo di annullare l'elezione, astenendosi da qualsiasi valutazione relativa alla incidenza su di essa del tempo trascorso. Sulla base di tali considerazioni è stato altresì affermato che al termine stabilito dall'articolo 18 del Regolamento della Giunta va riconosciuto, per i procedimenti di ufficio, carattere perentorio. Una volta che siano trascorsi diciotto mesi dalla sua nomina, la Giunta non ha più il potere di annullare di ufficio l'elezione di uno qualsiasi dei membri della Camera.

Comunque, a parte ogni altra considerazione al riguardo, il termine dei 18 mesi non può mai aver valore per i deputati subentranti durante il corso della legislatura.

8. — Sta comunque, di fatto nel caso presente, che la Giunta ha esercitato ampiamente il potere della contestazione di ufficio: la Giunta ha quindi ritenuto di dover esaminare anche il merito della controversia.

È stato soprattutto sostenuto che la Giunta, anche in seguito all'accertamento di errori materiali non può mai estendere il suo esame ad altri documenti, all'infuori di quelli contenuti nel plico elettorale (verbali delle sezioni e dell'ufficio circoscrizionale; schede nulle o contestate; reclami e proteste): non sono quindi da ritenersi documenti elettorali le tabelle di scrutinio e le schede valide.

La controversia, pertanto si presenta in termini estremamente precisi: se debbano prevalere i verbali o le tabelle di scrutinio.

In base ai verbali, rettificati in seguito alla proposta della Giunta del 28 febbraio 1957, l'onorevole Camposarcuno ha 19.029 voti di preferenza, il candidato Santoro 18.999; in base alle tabelle di scrutinio il risultato sarebbe invece capovolto: il Santoro dovrebbe occupare il seggio con voti 19.069, il Camposarcuno diverrebbe primo dei non eletti con voti 19.019.

Chiarito che, in base ai verbali, il Camposarcuno precede il Santoro, risulta evidente che all'annullamento della elezione dell'onorevole Camposarcuno si potrà pervenire, solo se si vorrà riconoscere che nel contrasto tra verbali e tabelle si debba prestar fede alle tabelle e non ai verbali. La Giunta ha tuttavia considerato che il verbale è un documento ufficiale la cui redazione è vincolata alla osservanza della rigida procedura prescritta dall'articolo 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. Il verbale di se-

zione è firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio elettorale e dai rappresentanti delle liste presenti (articolo 53 citato). È poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti (articolo 53 citato). Prima della sottoscrizione del verbale, la legge prescrive che i membri dell'ufficio riscontrino i dati riportati nel verbale con i numeri dedotti dal calcolo delle schede (articolo 50 del testo unico del 1948). A sua volta il verbale circoscrizionale è bollato e firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati dell'ufficio circoscrizionale, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti (articolo 58 del testo unico citato).

Al contrario, la tabella di scrutinio è un documento ignoto al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 (legge in base alla quale si sono svolte le elezioni del 1953). Le tabelle sono distribuite dal Ministero dell'interno insieme con le matite, la carta, le circolari e così via; esse servono solo per facilitare il computo dei voti. La difesa del Camposarcuno ha, tra l'altro, affermato che le tabelle contengono segni a matita, consistenti in semplici aste, che si possono riprodurre o aggiungere senza difficoltà, senza che vi sia alcun mezzo, giuridico o tecnico, per accertare se i segni furono messi durante il computo dei voti o dopo che il computo era stato concluso, ma prima che la tabella fosse chiusa nel plico. Nessuno può garantire che un rappresentante di lista, simpatizzante per qualcuno dei candidati, non abbia provveduto ad aggiungere altri segni su questo documento non ufficiale. I dati delle tabelle non sono riscontrati con il risultato dei voti; nessun segno particolare viene inserito per impedire che altre aste vengano aggiunte in epoca successiva; nessuna sigla, nessuna firma, nessuna sottoscrizione attesta la veridicità ed autenticità della tabella; nessuno assume la responsabilità di questo documento.

Contro le tabelle valgono dunque due argomenti: a) le tabelle sono completamente ignorate dal testo unico del 1948; b) esse non offrono alcuna garanzia di autenticità ed esattezza. Il verbale è invece il documento ufficiale delle elezioni sezionali: le formalità di cui è circondata la sua compilazione hanno il preciso scopo di assicurarne la veridicità e di impedirne l'alterazione.

Per queste ragioni la Giunta ha ritenuto con il suo voto che gli unici dati di cui

si doveva tener conto sono quelli dei verbali; poiché in base ad essi l'onorevole Camposarcuno precede il dottor Santoro, si è conseguentemente formulata la proposta di convalida dell'onorevole Camposarcuno.

9. — È stato, tuttavia, sollevato un ulteriore quesito: se fosse possibile, nel contrasto tra verbale e tabelle di scrutinio, accertare la veridicità dell'uno o dell'altro dato in base alle schede valide. Il quesito comportava la risoluzione di una questione più generale: se sia consentito alla Giunta rivedere le schede valide per pervenire all'annullamento di una elezione di ufficio.

È perfino dubbio che ciò possa aver luogo in una contestazione di parte. In questo caso tuttavia vi deve essere un ricorso che adduce questioni ben precise. Nella procedura di ufficio, invece, la Giunta, nel prendere visione delle schede, non è stimolata dalla necessità di dare obbligatoriamente una risposta su una questione che sia stata previamente individuata. Confondere pertanto l'ipotesi della procedura di ufficio con quella della contestazione su impulso di parte può essere fonte di equivoci.

È da ritenersi che due sono gli argomenti principali che, in una procedura di ufficio, impongono di astenersi da ogni esame delle schede valide:

a) il primo argomento si fonda sul preciso disposto dei testi legislativi. Nella fattispecie, come è testualmente ribadito nel verbale della Giunta del 16 luglio 1957, l'onorevole relatore traeva le sue conclusioni in esecuzione del mandato affidatogli dalla Giunta delle elezioni, quale relatore per la verifica dei poteri per la circoscrizione XXI (Campobasso). Ora per l'articolo 8 del Regolamento della Giunta il relatore propone la convalidazione o la contestazione « presi in esame i documenti della elezione ». Che cosa si debba intendere per documenti della elezione si deduce dagli articoli 50, 53, 58 del testo unico del 1948, citato. Queste norme distinguono i documenti della elezione, che vengono inviati alla Camera, dalle schede, che vengono depositate nella cancelleria della pretura.

L'articolo 50 indica che cosa deve essere incluso nel piego sezionale: le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati, le carte relative ai reclami o proteste, le schede deteriorate o consegnate senza appendice o bollo o firma dello scrutatore, il verbale.

L'articolo 53 dispone che detto piego contenente il verbale e tutti i documenti suindi-

cati deve essere immediatamente consegnato alla Cancelleria del tribunale.

A sua volta l'articolo 58 conferma che uno degli esemplari del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

È stato affermato che solo gli atti elencati nell'articolo 58, che devono essere consegnati alla Camera, costituiscono i documenti elettorali in senso tecnico sui quali il relatore è tenuto a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento della Giunta.

b) il secondo argomento ha carattere sostanziale. Se le schede potessero essere esaminate di ufficio, l'indagine dovrebbe essere effettuata indistintamente su tutte le schede e nei confronti di tutti i proclamati. Invero, nella procedura di ufficio, manca un reclamo che abbia allegato la presenza di un vizio in relazione a determinate schede. La Giunta, nella procedura di ufficio, parte da un documento, il verbale, che deve far fede fino a prova contraria. Per contestare la veridicità del verbale la Giunta non potrebbe fondarsi su schede che siano casualmente venute a sua conoscenza: se si accetta il presupposto che il verbale può non essere veritiero, si impone il controllo di tutti i dati contenuti nei verbali, nessuno escluso.

Più precisamente il quesito è stato formulato nei seguenti termini: per tutti i deputati proclamati la Giunta si è limitata ad accertare la regolarità esterna dei verbali: vi sono ragioni per derogare a questa regola nei confronti del solo onorevole Camposarcuno? L'esame della elezione dell'onorevole Camposarcuno, come ripetutamente chiarito, ha avuto luogo di ufficio: se si rivedessero, nella procedura di ufficio, le schede relative alla elezione dell'onorevole Camposarcuno, dovrebbe ammettersi la legittimità del riesame delle schede anche nei confronti di tutti gli altri deputati.

Contro tale estensione dei poteri della Giunta sono state ricordate, tre gravi ragioni:

b') assenza di precedenti;

b'') la impossibilità pratica di riesaminare tutte le schede della votazione;

b''') la esigenza della certezza dei rapporti; se infatti si riconoscesse alla scheda un valore assoluto, si dovrebbe ammettere la possibilità, per la Giunta, di riesaminare

le schede e di accertare propri eventuali errori, anche in epoca successiva alla convalida.

Il controllo in base alle schede, può rendere dunque incerti e vacillanti tutti i seggi parlamentari sino all'ultimo giorno della legislatura.

10. — Nel caso particolare altre due ragioni, oltre quelle di carattere generale, vietano, a parere della Giunta, il riesame delle schede.

Come risulta dai verbali della Giunta (seduta del 18 febbraio 1957) il compito di esaminare le schede valide era stato demandato dalla Giunta non al relatore in relazione alla procedura di ufficio, ma al Comitato di indagine in relazione alla procedura provocata dal ricorso del candidato Santoro.

Quanto alla procedura di ufficio era stato precisato dal Presidente, nella seduta del 6 giugno 1957, che essa implicava l'esame delle tabelle di scrutinio e dei verbali. In quella occasione nessun riferimento era stato invece fatto dall'onorevole Presidente della Giunta all'esame delle schede.

Da questi deliberati risulta evidente che la questione era stata già decisa dalla Giunta nel senso che nella procedura di ufficio non è ammissibile l'esame delle schede valide; opinando diversamente la deliberazione del 18 febbraio 1957 rimarrebbe priva di significato.

La seconda ragione è che non tutte le schede della circoscrizione sono reperibili. Precisamente risultano mancanti circa 16.000 (*sedicimila*) schede relative alla democrazia cristiana. Se i verbali della elezione dell'onorevole Camposarcuno dovessero contestarsi in base alle schede valide, per lo meno sarebbe da richiedersi un controllo effettuato in base a tutte le schede della circoscrizione.

La Giunta cioè, iniziato l'esame delle schede, non potrebbe sospenderlo per il solo fatto di aver trovato alcuni dati sfavorevoli ad uno dei candidati, ma avrebbe quanto meno l'obbligo di sospendere ogni pronuncia sino al completamento del controllo su tutte le schede valide della circoscrizione.

### III.

11. — Per questi motivi, la Giunta ha deliberato di proporre la convalida della elezione dell'onorevole Camposarcuno per la circoscrizione XXI (Campobasso), in base ai dati risultanti dai verbali delle sezioni.

DE' COCCI, *Relatore.*